



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai seguenti Magistrati

dr. Carla Musella	Presidente
dr. Chiara De Franco	Consigliere
dr. Francesca Del Duca	Giudice Ausiliario Rel.

riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del **13.09.2019** la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al **n. 6090/2013 R.G.L.**

T R A

SAVIANO ALESSANDRO (SVNLSN55R09D789D) residente in Frattamaggiore (Na) rappresentato e difeso dagli Avv. Emanuele Guarino presso il cui studio elettivamente domicilia alla p.zza Garibaldi 39 Napoli, come da procura in atti.

-PEC avvocatoemanuele Guarino@legalmail.it

APPELLANTE

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza sociale) in persona del suo Presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Erminio Capasso ed elettivamente dom.to presso la sede Inps alla via De Gasperi n.55 Napoli. PEC. avv. erminio. capasso@postacert. inps. gov. it

APPELLATO

oggetto: appello a sentenza n. 8022 del 27.03.2013 -Tribunale Napoli-sez. Lavoro.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'appellato istituto previdenziale (Inps) con ricorso del 25.05.2011 adiva il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1268/11 con il quale era stato imposto il pagamento in favore del Saviano della somma di €. 3850,67 oltre accessori per le ultime tre mensilità ed il TFR. vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro fallito. Eccepeva la nullità del decreto opposto per difetto di notifica e nel merito L'inesistenza del credito, non rientrante nei 12 mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento oltre al superamento del massimale stabilito ex lege, per le erogazioni a carico del Fondo di Garanzia .concludeva per la revoca del decreto opposto con vittoria di spese.



Si costituiva il Saviano eccependo l'infondatezza dei motivi di opposizione, precisando di aver agito nei termini di legge e concludeva per il rigetto con vittoria di spese.

Il Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo solo per le somme afferenti le ultime tre mensilità non percepite dal lavoratore e condannava l'INPS al pagamento del TFR oltre accessori, compensando le spese.

Con ricorso depositato presso questa Corte in data 27/09/2013, il Saviano, ha impugnato la sentenza in oggetto, eccependo sostanzialmente con un unico motivo di gravame, l'infondatezza della statuizione che aveva ritenuto che le mensilità richieste non rientrassero nei dodici mesi che precedono l'apertura della procedura concorsuale, mentre invece si era attivato nei confronti dell'azienda nei dodici mesi dalla fine del rapporto di lavoro ritenendo applicabile la Direttiva CEE n.987/80, in luogo della normativa nazionale, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia Europea (sent. 10.07.1997 causa C 3783/95) concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese del doppio grado.

Si costituiva l'appellato, Inps., ribadendo le eccezioni già sollevate in primo grado e precisando che il rapporto di lavoro era cessato il 3.07.2006 mentre la prima iniziativa giudiziaria ex adverso intrapresa, era del 14.10.2008, pertanto le ultime tre mensilità non rientrano nei dodici mesi di cui agli articoli 1-2 del Dlgs 80/92. Ne' soccorre la richiamata Direttiva Comunitaria per la quale la Corte di Cassazione ha chiarito che, gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro per rientrare nella garanzia devono comunque essere calcolati dalla data di "proposizione della domanda volta all'apertura della procedura concorsuale". Concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.

All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va rigettato.

Il Tribunale ha accolto l'opposizione proposta dall'Inps limitatamente alle ultime tre mensilità sulla scorta della prova del decorso del termine dei dodici mesi fra la fine del rapporto di lavoro e la proposizione della domanda volta all'apertura della procedura concorsuale conclusasi con la sentenza di fallimento del datore di lavoro n.98/2008.

Questa Corte ritiene di aderire pienamente al dettato normativo ed all'orientamento ripetutamente espresso dalla Corte di Cassazione, che nella scia delle precedenti statuizioni ha



confermato che il Fondo di Garanzia Inps istituito con Dlgs 80/92 art 1- 2, interviene per il pagamento dei crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei 12 mesi che precedono, non la data di apertura della procedura concorsuale, ma la data di proposizione della domanda volta all'apertura della procedura stessa, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto di iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore (Cass. 1885/15- Cass. 8072/16).

All'uopo non è da considerare valido ai fini dell'interruzione di tale termine, come contrariamente assume l'appellante, la proposizione del tentativo di conciliazione ex art. 412 bis c.p.c., se non seguito dalla proposizione del ricorso giudiziario, nei 12 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro.

È evidente che è lo stesso appellante ad aver dato prova del decorso del termine dei 12 mesi dalla fine del rapporto di lavoro (3/6/2006) avendo proposto il ricorso ex art 414 c.p.c.dopo oltre due anni (11.10.2008) dalla fine del rapporto di lavoro. La controvertibilità della questione e la qualità delle parti costituiscono giusti motivi per la compensazione delle spese del grado.

Vi è in atti autocertificazione valida per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.

PQM.

La Corte così provvede: rigetta l'appello. Conferma nel resto la sentenza di primo grado.Compensa le spese del grado.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'Art 13 T.U. co. 1 quater approvato con d.p.r. 115/2002 come introdotto dall'art.1 co. 17 della legge 228/2012 per l'insorgenza dell'obbligo del pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Napoli 13.09.2019

Il Giudice ausiliario relatore
dr. Francesca Del Duca

Il Presidente
dr. Carla Musella



